

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 28 maggio 2026

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. *, con studio in * alla via *, il quale ha domandato delucidazioni in materia di distrazione delle spese legali e di rinuncia all'antistatarietà da parte del difensore formulando due quesiti:

"1-Può la cliente "non accettare" la rinuncia all'antistatarietà a cui non è conseguito il recupero del credito dell'avvocato distrattario e di fatto rifiutare il pagamento dei compensi relativi all'incarico svolto?"

2-Può la cliente, che ha officiato altro avvocato al recupero del credito relativo ad incarichi per cui vi è stata rinuncia all'antistatarietà, subordinare il pagamento dei compensi al deposito di istanze di correzione da parte dell'avvocato originariamente antistatario poi rinunciante?"

- udita la relazione dei Consiglieri Gallo e Di Giulio;

- ritenuto che la richiesta di parere, pur come formulata, ha comunque portata generale, osserva quanto segue.

In primo luogo, in considerazione del riferimento operato dal richiedente alla regolamentazione dei compensi stabilita in forza di apposita convenzione, appare utile porre mente all'art. 25 del Codice Deontologico Forense il quale, come noto, prevede che: *"1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovarsi il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.*

2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.

3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi".

Ciò posto, le questioni prospettate coinvolgono il tema della richiesta di pagamento da parte del legale disciplinata dall'art. 29 del Codice Deontologico Forense, pertanto, venendo alla trattazione dei quesiti formulati, è doveroso richiamare l'art. 93 c.p.c. il quale dispone che: *"Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.*

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese".

Al riguardo, va evidenziato come l'insegnamento della Suprema Corte in materia risulti costante nell'affermare, tanto da costituire *ius receptum*, il principio secondo cui *"in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti in causa che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore sicché l'avvocato distrattario può chiedere al cliente l'intera somma dovutagli per l'attività professionale resa in suo favore (Cass. n. 21070 dell'1/10/2009; Cass. n. 6184 del 15/03/2010) secondo la quale il procuratore distrattario conserva comunque la facoltà, "...ove lo ritenga conveniente, di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente"; v., più di recente, Cass. n. 14082 del 21/05/2021)"* (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. II, ordinanza 21 marzo 2025, n. 7523).

Sulla scorta di quanto sopra, questo Consiglio ritiene di poter affermare:

- in ordine al primo quesito formulato, che - sulla scorta della consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia - la mancata "accettazione" da parte del cliente della rinuncia all'antistatarietà appare inidonea a produrre effetti ed ininfluenza in quanto, come visto, il legale che richieda, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese, con la pronuncia della sentenza, costituisce un rapporto autonomo rispetto a quello fra le parti in causa che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore senza, per ciò, sostituirlo;

- per quanto attiene il secondo quesito, è possibile porre nuovamente riferimento alle ragioni dianzi esposte per rilevare come il cliente non possa subordinare il pagamento dei compensi al deposito di istanze di correzione da parte dell'avvocato originariamente antistatario poi rinunciante in quanto, come visto, il procuratore distrattario conserva, in ogni caso, la facoltà di rivolgersi al proprio cliente per il pagamento dei compensi maturati, senza incorrere nella violazione delle disposizioni deontologiche in materia di richiesta di pagamento da parte del legale.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente
F.to Avv. Federico Squartecchia